

SINTESI DI ISTRUTTORIA TECNICA DELLE OSSERVAZIONI

n.	NUMERO E DATA PROTOCOLLO	RICHIEDENTE	OGGETTO	ISTRUTTORIA	PARERE DI COERENZA DEL VALUTATORE
1	0008056 del 17.04.2018	Faini Primo	Richiesta di poter realizzare un fabbricato ad uso accessorio da adibire a deposito di autoveicoli o magazzino	Non si ritiene di poter accettare l'osservazione per un edificio che, comunque, potrà essere realizzato in forma completamente interrata	Si concorda con la controdeduzione, dati gli impatti prevedibilmente connessi con la realizzazione ed utilizzo dell'immobile
2	0010178 del 17.05.2018	G. Girelli Consolaro	A) Si fa richiesta di poter effettuare manutenzioni e sfalci della vegetazione e se siano previste misure di sostegno economico	Il Piano detta norme per le modalità esecutive di detti interventi gestionali, non vi sono obblighi di esecuzione in merito. Per quanto concerne il sostegno economico, al di là di possibili aiuti previsti nell'ambito dei finanziamenti europei alle aziende agricole (PSR ed altri), non si può escludere che il Parco, una volta operativo, possa sostenere azioni particolarmente urgenti e/o finalizzate al mantenimento di determinati habitat interessanti, rari o minacciati.	Si tratta, per i punti A e B di modalità gestionali, più che di osservazioni al Piano.
			B) si chiede come si intende risolvere il problema del passaggio dei percorsi e della realizzazione e frequentazione degli osservatori faunistici in aree di proprietà	L'osservazione non è specificamente riferita al Piano, ma alle modalità di accordo fra privati ed Ente parco. Gli accordi verranno disciplinati con specifiche convenzioni per la fruizione del percorso stesso.	
			C) si chiede di poter ampliare la zona di penetrazione in modo da poter realizzare in futuro un parcheggio per ulteriori 20 automobili circa	L'estensione ed ubicazione delle zone di penetrazione corrisponde a criteri di sostenibilità ambientale. Si ritiene pertanto che esse non debbano essere oggetto di modifiche. L'unico parcheggio che il Piano prevede è quello funzionale alla sosta delle vetture dei visitatori del Parco	Quanto al punto C, la valutazione è negativa dato che l'azione comporterebbe impatti non valutati.
3	0010285 del 18.05.2018	Comitato per il Parco delle Colline moreniche del Garda	1A regolamentazione delle attività anche esterne al SIC per il ripristino del livello e della qualità delle acque del lago. Si propone per l'intera area del bacino idrografico afferente al Lago, l'approvazione, da parte dell'Ente gestore, unitamente agli Enti interessati e con il concorso delle Associazioni agricole, di un piano agronomico che possa risolvere i problemi connessi con l'inquinamento del lago.	Il Piano già prevede forme di tutela dell'ambiente acquatico, con riferimento specifico alle attività agricole. In particolare, nelle norme la cosa è contemplata, fra gli altri, all'art. 2 "Finalità", in cui si afferma che: "Considerate le caratteristiche del sito, è inoltre necessario promuovere forme di incentivazione al fine di stimolare comportamenti virtuosi nelle aree esterne"; all'art. 5 "Coordinamento istituzionale"; all'art. 13 "Direttive per la zona agricola". All'art. 4 "Modalità di attuazione del Piano ambientale" si sottolinea che "I Programmi biennali ... in ogni caso dovranno perseguire prioritariamente gli interventi finalizzati al risanamento della qualità delle acque." L'art. 23 della bozza di Regolamento è specificatamente dedicato alla tutela dei corpi idrici Nella scheda azione: "Adeguamento sistema di depurazione delle fognature con riduzione del carico di nutrienti del lago e recupero della qualità delle acque" si afferma inoltre: "Altro notevole problema è legato all'inquinamento diffuso di origine agricola, rispetto al quale occorre porre in atto protocolli condivisi con gli operatori, ma comunque strettamente orientati alla tutela della risorsa idrica." Per la parte interna al Parco, l'unica per la quale l'Ente gestore attraverso il Piano possa definire misure prescrittive, il tema sembra già ben sviluppato. Per le aree esterne, nei vari documenti di Piano ci sono già i presupposti affinché un simile "piano agronomico" possa essere sviluppato, ma non si vede come il Piano ambientale stesso possa renderlo obbligatorio. Per quanto riguarda l'attingimento delle acque del lago è probabilmente sfuggito agli osservanti quanto riportato all'art. Art. 10: "Norme generali di salvaguardia" nel quale si prevede il divieto, in tutta l'area del Parco, di "qualsiasi attingimento delle acque da tutta la rete idrografica. Entro il 31.12.2019 giorni i soggetti interessati dovranno adeguarsi a quanto stabilito dalla presente norma; i provvedimenti autorizzativi eventualmente in essere decadranno a far data dal 01.01.2020"	L'osservazione comprende proposte, pur orientate alla maggior tutela ambientale, non pertinenti (vedi auspicato "piano agronomico"), ed altre che denotano uno scarso approfondimento della documentazione del Piano.
			1B si chiede che l'Amministrazione comunale controlli gli scarichi delle abitazioni e degli insediamenti artigianali, industriali e stradali presenti nell'area del bacino idrografico perché non si riversino nel lago e nei suoi affluenti.	Il tema dell'afflusso di nutrienti nel Lago, giustamente messo in risalto, pare già ampiamente sviluppato in diverse parti del piano e del Rapporto ambientale per la VAS, con dati aggiornati e forniti da ARPAV, e, in particolare, nella scheda azione: "Adeguamento sistema di depurazione delle fognature con riduzione del carico di nutrienti del lago e recupero della qualità delle acque"	

			<p>2 Linea ferroviaria AV/AC Brescia Verona si sottolinea la necessità di monitorare tutto ciò che i lavori della linea alta velocità potrebbero produrre per gli affluenti del lago e per i flussi delle falde afferenti al lago e si chiede l'approntamento di una tavola tecnico permanente</p>	<p>Il progetto della linea ferroviaria AV/AC Brescia Verona è dotato di un programma di monitoraggio ambientale dettagliato, che prenderà in esame ogni componente ambientale, anche con riferimento agli effetti specifici sul Laghetto del Frassino. Gli esiti del monitoraggio saranno disponibili al pubblico secondo la normativa e la prassi nel caso di grandi opere</p>	<p>L'osservazione, pur improntata a maggior attenzione ambientale, non è strettamente pertinente al Piano.</p>
			<p>3. Area di proprietà delle Ali del Frassino viene proposta una ricomposizione ambientale per l'intera area classificata come agricola nel piano ambientale, di proprietà delle Ali del Frassino, secondo il progetto redatto in collaborazione con Veneto Agricoltura – Centro biodiversità vegetale e fuori foresta</p>	<p>Il progetto è in linea con gli obiettivi di Piano e compatibile con le Norme di attuazione e l'osservazione può quindi essere accolta. In relazione a quanto appena affermato non si rinviene tuttavia la necessità di modificare e/o integrare gli elaborati di Piano</p>	<p>Si concorda in linea generale sulla validità del progetto. Si ritiene tuttavia che la realizzazione e l'esercizio del nuovo assetto colturale debbano essere effettuati sotto stretto controllo di professionalità competente in ambito naturalistico.</p>
			<p>4. Coni ottici – percepiibilità si chiede, ai fini della salvaguardia del sito, di escludere tutti gli interventi che possano alterare o compromettere l'integrità del sito e la sua riconoscibilità</p>	<p>Le norme e le indicazioni di Piano sembrano ampiamente cautelative rispetto a questa giusta preoccupazione. Non si rileva la necessità di apportare modifiche agli elaborati di Piano</p>	<p>Si concorda con la controdeduzione.</p>
4	0010592 del 23.05.2018	Mario Spezia APS II Carpino	<p>1 Confini dell'area a Parco – erronea confinazione si sottolinea un presunto errore nella definizione dei confini del Parco, fatto coincidere con i limiti dell'area SIC/ZPS e non già con quelli indicati nel PTRC</p>	<p>L'Amministrazione ha valutato congrua la scelta di far coincidere il perimetro del parco con quello dell'area SIC/ZPS. La correttezza di tale scelta è stata condivisa dagli uffici regionali nel corso di una riunione tenutasi a Mestre in data 2 febbraio 2018 alla presenza di funzionari degli uffici VAS VINCA NUVV, Urbanistica, Parchi ed aree protette. Non vi è stato quindi alcun "grossolano errore" nella definizione dei limiti del Parco, grossolano errore che si rileva invece nei contenuti dell'osservazione, quanto meno in questo appunto che viene sollevato</p>	<p>Si ritiene che i criteri e le modalità di delimitazione dell'area protetta siano coerenti con gli obiettivi di tutela del Piano ambientale.</p>
			<p>2 Errore materiale nella delimitazione si lamenta un presunto errore materiale nella delimitazione del Parco</p>	<p>Per la delimitazione del Parco è stato utilizzato lo shape file ufficiale della Regione Veneto.</p>	
			<p>3 Allargamento dell'area protetta con Zona di pre-parco si chiede di prevedere un'area di Pre-parco</p>	<p>Le aree di pre parco di cui all'art. 4 della LR 40/84 sono da riferirsi ai Parchi e alle riserve Regionali e non già ai "Parchi e riserve di interesse locale", disciplinati in altro articolo (27). In ogni caso la loro istituzione è facoltativa. Per quanto concerne le problematiche sottolineate nell'osservazione, sono sviluppate in più parti dei documenti di Piano e se ne è tenuto debito conto. La stessa normativa dedica un articolo, il 9, alle aree limitrofe e un altro, il 5, al coordinamento istituzionale. Molte azioni di Piano inoltre coinvolgono attività da sviluppare nelle aree esterne al perimetro del Parco Non si ritiene quindi necessario apportare modifiche/integrazioni agli elaborati di piano</p>	<p>Si ritiene che i criteri e le modalità di delimitazione dell'area protetta siano coerenti con gli obiettivi di tutela del Piano ambientale.</p>

			<p>4 Zonizzazione Il punto si articola a sua volta in ulteriori 7 punti che si analizzano di seguito.</p>		<p>Nella premessa delle osservazioni, e in punti seguenti, si effettuano considerazioni di carattere generale che insinuano inadempienze e imprecisioni completamente sfondate di base tecnico-amministrativa e che si risolvono in conclusioni valutative tanto affrettate quanto inaccettabili, innanzitutto perché prive di ragioni giustificative. In particolare, adombrare che la zonizzazione avrebbe il fine di sanare abusi edilizi e ambientali e che sia stato effettuato un uso strumentale delle zonizzazione stessa traduce giudizi improvvidi che ledono l'onore e la dignità professionale degli operatori coinvolti e rispetto ai quali si segnala il carattere del tutto inappropriato della condotta tenuta dai sottoscrittori l'osservazione, suscettibile di verifica anche in sede legale</p> <p>Per il resto, si concorda con gli esiti dell'istruttoria</p>
			<p>1 Praterie settentrionali in proprietà Dal Cero si chiede una modifica nella zonizzazione funzionale</p>	<p>Relativamente alla fascia del bosco igrofilo, è stata giudicata sufficiente una fascia di 30 metri, a protezione del lago. Relativamente allo scorporo dei fossati dal regime di R.N.O., rispetto alla precedente zonizzazione, si è ritenuto che la cartografia con la suddivisione delle diverse aree fosse in questo modo più chiaramente identificabile sul terreno. Si precisa tuttavia, che le aree di maggior valore e sensibilità ambientale sono comunque state mantenute in R.N.O. D'altro canto si ritiene che i fossati fossero già ampiamente tutelati nelle norme relative alla zona agricola. All'art. 17 <i>Prescrizioni e discipline per la zona agricola</i> si riporta infatti il divieto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Effettuare il taglio di piante arboree, sia isolate che inserite in filari, nonché delle siepi lungo le strade, i corsi d'acqua ed i coltivi, se non autorizzato dal Soggetto gestore; - Gli interventi diretti a tagliare a raso, bruciare, estirpare o sradicare i filari di siepi o le singole piante autoctone e/o naturalizzate presenti nel territorio agricolo, salvo il caso di inderogabili esigenze attinenti le opere di pubblica utilità e per esigenze fitosanitarie; <p>Inoltre, nello stesso articolo, <i>al margine dei campi e dei vigneti, a contatto con la rete idrografica, le siepi, i boschetti, ecc. andranno rilasciate delle fasce tampone inerbita, per una ampiezza indicativa di 2-5 metri dal bordo di scoline e fossi confinanti con terreni agricoli coltivati; tali fasce vanno tagliate almeno una volta all'anno, al di fuori della stagione vegetativa.</i></p> <p>Anche la bozza del Regolamento tratta ampiamente la tutela dei corpi idrici.</p>	

			<p>2 Siepi e arbusteti in località Berra dei pini si chiede una modifica nella zonizzazione funzionale</p>	<p>Relativamente a quanto evidenziato nell'osservazione si è ritenuto che la cartografia con la suddivisione delle diverse aree fosse in questo modo più chiaramente identificabile sul terreno. Si precisa tuttavia, che le aree di maggior valore e sensibilità ambientale sono comunque state mantenute in R.N.O. D'altro canto si ritiene che i fossati fossero già ampiamente tutelati nelle norme relative alla zona agricola. All'art. 17 <i>Prescrizioni e discipline per la zona agricola</i> si riporta infatti il divieto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Effettuare il taglio di piante arboree, sia isolate che inserite in filari, nonché delle siepi lungo le strade, i corsi d'acqua ed i coltivi, se non autorizzato dal Soggetto gestore; - Gli interventi diretti a tagliare a raso, bruciare, estirpare o sradicare i filari di siepi o le singole piante autoctone e/o naturalizzate presenti nel territorio agricolo, salvo il caso di inderogabili esigenze attinenti le opere di pubblica utilità e per esigenze fitosanitarie; <p>Inoltre, nello stesso articolo, <i>al margine dei campi e dei vigneti, a contatto con la rete idrografica, le siepi, i boschetti, ecc. andranno rilasciate delle fasce tampone inerbite, per una ampiezza indicativa di 2-5 metri dal bordo di scoline e fossi confinanti con terreni agricoli coltivati; tali fasce vanno tagliate almeno una volta all'anno, al di fuori della stagione vegetativa.</i></p> <p>Anche la bozza del Regolamento tratta ampiamente la tutela dei corpi idrici.</p>	
			<p>3 Proprietà Consolaro-Girelli si chiede una modifica nella zonizzazione funzionale</p>	<p>Nella zona del pioppeto è stata estesa, rispetto alla zonizzazione precedente, l'area di Riserva Naturale Orientata perché da successive verifiche è apparsa la necessità di mantenere una fascia maggiormente estesa a protezione del lago. Si ritiene quindi che la scelta sia stata cautelativa. Relativamente alle altre aree citate (siepi, praterie, ecc.), si sottolinea che la zonizzazione proposta è frutto di una attenta analisi e il risultato di una cartografia di alto dettaglio cartografico</p>	
			<p>4 Settore meridionale si chiede una modifica nella zonizzazione funzionale</p>	<p>Relativamente al filare di Ontano nero lungo il Rio Giordano, si precisa che questo è già incluso nella Riserva Naturale Orientata. Si ricorda tuttavia, che anche fosse in area agricola, come precisato all'art. 17 <i>Prescrizioni e discipline per la zona agricola</i> nella zona agricola non sono consentiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Effettuare il taglio di piante arboree, sia isolate che inserite in filari, nonché delle siepi lungo le strade, i corsi d'acqua ed i coltivi, se non autorizzato dal Soggetto gestore; - Gli interventi diretti a tagliare a raso, bruciare, estirpare o sradicare i filari di siepi o le singole piante autoctone e/o naturalizzate presenti nel territorio agricolo, salvo il caso di inderogabili esigenze attinenti le opere di pubblica utilità e per esigenze fitosanitarie; <p>Inoltre, nello stesso articolo, <i>al margine dei campi e dei vigneti, a contatto con la rete idrografica, le siepi, i boschetti, ecc. andranno rilasciate delle fasce tampone inerbite, per una ampiezza indicativa di 2-5 metri dal bordo di scoline e fossi confinanti con terreni agricoli coltivati; tali fasce vanno tagliate almeno una volta all'anno, al di fuori della stagione vegetativa.</i></p> <p>Non si ritiene quindi necessario ampliare la fascia di Riserva Naturale Orientata. Per quanto riguarda invece la fascia in prossimità dell'autostrada, si ricorda che la nuova zonizzazione è frutto di un aggiornamento della cartografia di uso del suolo richiesta dall'istruttoria della VAS. Si è ritenuto quindi più corretto, rispetto alla versione precedente, includere la lunga scarpata autostradale in Zona di penetrazione anziché in area agricola, sempre nell'ottica di produrre un documento quanto il più possibile preciso e aderente alla realtà.</p> <p>Si ritiene quindi che la scelta fatta sia maggiormente aderente alla realtà e non vada quindi modificata la zonizzazione proposta.</p>	

			<p>5 Proprietà Immobiliare “Laghetto s.r.l. – Ali del Frassino” viene contestata la delimitazione della zona di protezione</p>	<p>Le cartografie di uso del suolo e la zonizzazione proposta sono il frutto di un aggiornamento dell'uso del suolo effettuato nel 2017 utilizzando le ortofoto più aggiornate disponibili e facendo le opportune verifiche in campo. È possibile quindi che ci siano delle differenze, non con l'intenzionalità di “sanatoria” di presunti abusi come asserito nell'osservazione, quanto per rispondere con il maggior dettaglio possibile alla realtà dell'area. Ciò è stato reso possibile, oltre che da diretti rilievi in campo, anche dalla disponibilità di ortofoto di maggior risoluzione.</p> <p>Si specifica in ogni caso che il parcheggio contestato nel 2014 era stato prontamente ripristinato, come da accertamenti dell'allora Corpo Forestale dello Stato. Lo stesso viene mantenuto a destinazione agricola e solo saltuariamente è utilizzato come parcheggio temporaneo per i fruitori del Parco e per i clienti della struttura turistica</p>	
			<p>6 Sponda occidentale in proprietà Immobiliare “Laghetto s.r.l. e (parte) in proprietà comunale si chiede una modifica nella zonizzazione funzionale e si contesta il progetto di valorizzazione dell'area, finanziato dalla Regione Veneto, di realizzazione di un percorso pedonale e di un osservatorio faunistico.</p>	<p>Le cartografie di uso del suolo e la zonizzazione proposta sono il frutto di un aggiornamento dell'uso del suolo effettuato nel 2017 utilizzando le ortofoto più aggiornate disponibili e facendo le opportune verifiche in campo. Si sottolinea che la zonizzazione proposta è frutto di una attenta analisi e il risultato di una cartografia di alto dettaglio cartografico.</p> <p>Si precisa che il progetto del percorso pedonale di visita è stato approvato dalla Giunta municipale in quanto opera pubblica, ottenendo contributi dalla Regione del Veneto e che la realizzazione è avvenuta conformemente al progetto approvato, come da documentazione agli atti dell'Ufficio Lavori Pubblici</p>	
			<p>7 Settore settentrionale in proprietà Sillamoni e Comune di Peschiera del Garda si chiede l'istituzione di un ambito di riserva integrale e si contesta ancora l'intervento di valorizzazione dell'area, finanziato dalla Regione Veneto, attraverso la realizzazione di un percorso pedonale e di un osservatorio faunistico</p>	<p>Nella pianificazione ambientale, la destinazione a Riserva integrale viene riservata ad ambiti del tutto naturali e non a zone così fortemente condizionate nel tempo dall'intervento antropico. In quest'area, peraltro, la disciplina delle Norme di attuazione e della bozza di Regolamento garantiscono una fruizione del tutto rispettosa degli equilibri naturali.</p> <p>Per il resto, si osserva che in letteratura non si trova riscontro delle citate nidificazioni di Fistione turco e Airone rosso in quest'area.</p> <p>Rispetto alla trasformazione di un'area “di penetrazione” in una “zona d'uso residenziale” si sottolinea che la nomenclatura delle diverse zone adottata nel Piano risponde a quanto previsto dalla Legge Regionale 40/84, che prevede che le zone a uso residenziale vengano appunto ricomprese nelle zone di penetrazione.</p> <p>Quanto al tentativo di messa in ridicolo del progetto di valorizzazione dell'area da poco attuato (“panconi” per il pic-nic, “baracconi” per intendere gli osservatori faunistici), si osserva che il progetto è stato oggetto di tutte le valutazioni ed autorizzazioni necessarie, da parte di tutti gli Enti preposti, compresa la Regione Veneto, che ha sostenuto finanziariamente l'opera</p>	
5	0010595 del 23.05.2018	Partito Democratico. Circolo di Peschiera del Garda	<p>1. Si chiede di estendere il perimetro del Parco sino a ricomprendere l'intera area corrispondente al bacino imbrifero del lago</p> <p>2. Si chiede che vengano previsti ed individuati opportuni percorsi per consentire alla fauna di superare le barriere costituite dalla ferrovia, a nord, e dall'autostrada, a sud</p>	<p>L'Amministrazione ha valutato congrua la scelta di far coincidere il perimetro del parco con quello dell'area SIC/ZPS. La correttezza di tale scelta è stata condivisa dagli uffici regionali nel corso di una riunione tenutasi a Mestre in data 2 febbraio 2018 alla presenza di funzionari degli uffici VAS VINCA NUVV, Urbanistica, Parchi ed aree protette</p> <p>Ferrovia ed autostrada si trovano all'esterno del perimetro dell'area protetta e la pianificazione sovra ordinata, PTRC e PTCP, ha sviluppato anche i temi della rete ecologica. Si ritiene che il tema vada affrontato e sviluppato a quel livello di pianificazione e di azione. La ferrovia in ogni caso è dotata di sottopassi e non risulta quindi impermeabile al transito della fauna.</p> <p>Per quanto di competenza di questo Piano, all'Art. 9 “Aree limitrofe” si raccomanda: “di promuovere la conservazione delle possibilità di spostamento e di mobilità delle specie animali tra l'interno del Parco e le altre aree naturali o prossimo-naturali esterne ad esso</p>	<p>Gli svariati contenuti dell'osservazione sono in parte impropri in quanto testimoniano di una almeno incompleta e superficiale analisi della documentazione del Piano; in parte contengono elementi privi di alcun valore scientifico. Per tali motivazioni si concorda con le controdeduzioni.</p> <p>Si sottolinea la mancanza di pertinenza di rilievi meramente politici che esulano dalla procedura di Valutazione strategica. del Piano</p>

			<p>3. Si chiede che il piano prenda in esame il tema dell'adeguamento del sistema fognario nelle frazioni urbanizzate presenti attorno al parco e di stabilire, prioritariamente a qualsiasi altro intervento un accordo con AGS</p>	<p>Il piano prende in esame in moltissimi punti il problema dell'inquinamento delle acque del Lago ed è comprensibile che una lettura poco attenta del documento, in tutti gli allegati di cui si compone, possa aver portato ad una sottovalutazione dell'impegno profuso in questo senso.</p> <p>Si può affermare piuttosto che è proprio questo tema ad aver costituito argomento centrale di tutto il lavoro, con approfondimenti di diversa natura, sollecitati anche in fase di istruttoria VAS sulla cui base è stato approfondito ed aggiornato il quadro conoscitivo e valutativo dell'ambiente idrico. Nella scheda dell'azione inerente il sistema fognario sono riportati tutti gli aggiornamenti forniti dai vari Enti competenti, fra cui AGS che prevede di concludere la realizzazione della rete fognaria lungo via Santa Cristina entro l'anno corrente, con l'intendimento di estendere l'attuale obbligo di allacciatura degli scarichi oltre i 20 m attualmente previsti.</p> <p>In particolare, forme di tutela dell'ambiente acquatico sono sviluppate nelle norme, fra gli altri, all'Art. 2 "Finalità"; all'Art. 5 "Coordinamento istituzionale"; all'Art 9 Aree limitrofe.</p> <p>All'Art. 4 "Modalità di attuazione del Piano Ambientale" si sottolinea che "I Programmi biennali ... ed in ogni caso dovranno perseguire prioritariamente gli interventi finalizzati al risanamento della qualità delle acque."</p> <p>Nella scheda azione: "Adeguamento sistema di depurazione delle fognature con riduzione del carico di nutrienti del lago e recupero della qualità delle acque" si afferma inoltre: "Altro notevole problema è legato all'inquinamento diffuso di origine agricola, rispetto al quale occorre porre in atto protocolli condivisi con gli operatori, ma comunque strettamente orientati alla tutela della risorsa idrica." Gli interventi ed accordi che l'osservazione sollecita saranno quindi certo da intraprendere dal soggetto gestore e sono già contemplati nel Piano</p>	
			<p>4. si chiede di sviluppare il tema dell'assetto idraulico del Laghetto</p>	<p>Il tema dell'assetto idraulico del Laghetto è preso in esame ed analizzato in diverse parti dei documenti di Piano. Solo consultando l'elenco delle azioni di Piano si osserverà che ben 6 di esse sono dedicate a questo tema. Si tratta delle azioni di Piano: "Adeguamento sistema di depurazione delle fognature con riduzione del carico di nutrienti del lago e recupero della qualità delle acque"; "Progetto di rifacimento del sistema irriguo"; "Implementazione contratto di lago"; "Realizzazione di barriere antirumore e trattamento acque di prima pioggia dell'autostrada"; "Monitoraggio della qualità fisico-chimica e biologica delle acque e dei sedimenti del lago"; "Implementazione di un sistema di simulazione ecologica finalizzato alle azioni da intraprendere per la riduzione della trofia lacustre".</p> <p>Ampie parti della relazione trattano poi questo tema, come precedentemente riportato..</p>	
			<p>5. si chiede di prevedere l'installazione di barriere anti rumore sulla ferrovia e sull'autostrada</p>	<p>spiace constatare che il Piano non è stato evidentemente consultato nella sua globalità. La misura richiesta è già prevista, nel caso dell'autostrada, da una delle azioni di piano: "Realizzazione di barriere antirumore e trattamento acque di prima pioggia dell'autostrada". Per la ferrovia non si ritiene l'impatto meritevole del provvedimento</p>	
			<p>6. si chiede di includere nel Parco la struttura "Le Ali del Frassino"</p>	<p>L'area alberghiera è esclusa dal perimetro del SIC-ZPS sin dalla individuazione del Sito di rete Natura 2000, avvenuta nel 2000. Inoltre l'Amministrazione ha valutato congrua la scelta di far coincidere il perimetro del parco con quello dell'area SIC/ZPS. La correttezza di tale scelta è stata condivisa dagli uffici regionali nel corso di una riunione tenutasi a Mestre in data 2 febbraio 2018 alla presenza di funzionari degli uffici VAS VINCA NUVV, Urbanistica, Parchi ed aree protette.</p>	

			<p>7. si chiede di migliorare le azioni di piano per la ricolonizzazione a canneto delle sponde lacustri nell'area meridionale del laghetto, le misure a tutela della flora e della fauna, prevedendo un deciso rafforzamento delle sanzioni economiche</p>	<p>A fronte di ben 11 Azioni di Piano (escluse quelle di monitoraggio) dedicate specificatamente al tema delle vegetazione igrofila, davvero sorprende la parte dell'osservazione riguardante i canneti. Si ritiene che il tema sia davvero sviluppato in estremo dettaglio e non meritevole di ulteriori approfondimenti.</p> <p>Per quanto riguarda le misure di tutela della flora e della fauna, l'osservazione è troppo generica, e in ogni caso l'apparato normativo costituito da Norme di Attuazione e bozze di Regolamento pare essere oltremodo garante della tutela dei valori naturalistici del biotopo</p> <p>Per quanto riguarda le sanzioni economiche, si è favorevoli a un raddoppio delle stesse</p>	
			<p>8. si chiede di non prevedere i due parcheggi della Bertoletta e nei pressi della struttura "Le ali del Frassino" perché disturberebbero gli uccelli</p>	<p>Le approfondite valutazioni effettuate in sede di Piano Ambientale portano a conclusioni diverse rispetto a quanto rilevato nell'osservazione e si ritiene che i parcheggi previsti, per le loro caratteristiche (localizzazione, tipo di frequentazione, ecc.), non possano arrecare disturbo alla fauna acquatica che frequenta il laghetto del Frassino e che caratterizza l'area SIC/ZPS.</p> <p>Si precisa che in località Bertoletta il Piano non prevede alcun parcheggio da realizzare ma registra semplicemente la presenza di un parcheggio già esistente, fuori parco, di proprietà pubblica, utile per la sosta delle vetture dei visitatori del Parco</p>	
			<p>9. si chiede che le azioni di Piano siano dotate finanziariamente</p>	<p>Al momento appare prematuro definire nel dettaglio l'ammontare delle risorse economiche da impiegare. Il tema potrà essere affrontato nel momento in cui il Soggetto gestore individuerà gli interventi da attuare e le rispettive priorità, il tutto in forme compatibili con le risorse disponibili, bilancio comunale in primis</p>	
			<p>10. si chiede di verificare la cartografia dell'uso del suolo</p>	<p>È stato effettuato un aggiornamento dell'uso del suolo nel 2017 utilizzando le ortofoto più aggiornate disponibili e facendo le opportune verifiche in campo, in particolare nell'area più strettamente attinente al Parco.</p>	
			<p>11. si lamenta l'assenza di rappresentanti dell'amministrazione comunale nel corso dell'incontro di presentazione del Piano.</p>	<p>Nell'osservazione si esprimono valutazioni e posizioni più di natura politica che tecnica, per cui non si ritiene di dovere entrare nel merito.</p>	
			<p>12. si effettuano considerazioni generali su ruolo ed efficacia del proposto piano</p>	<p>Nell'osservazione si esprimono valutazioni e posizioni più di natura politica che tecnica, per cui non si ritiene di dovere entrare nel merito.. Si sottolinea solo che si ritiene che il Piano possa, se non invertire la tendenza in atto, dare avvio a una gestione consapevole dell'area, attenta alla salvaguardia dei suoi valori, sviluppando azioni, progetti, monitoraggi ed altre iniziative.</p> <p>Si reputa piuttosto che sia proprio l'assenza di un Piano approvato e di un parco operativo a favorire il mantenimento della continuità di quei processi di trasformazione che vengono sottolineati nell'osservazione.</p>	
			<p>13 Art. 1 delle Norme di Attuazione: si chiede che la gestione del Parco non sia affidata a un soggetto esterno ma rimanga direttamente in capo al Comune</p>	<p>L'Amministrazione comunale ha valutata congrua la scelta riportata in norma in quanto è preferibile trovare esternamente al Comune professionalità e competenze non presenti all'interno della propria struttura organizzativa</p>	
			<p>14. Art. 8 lettera C delle norme di Attuazione: si chiede che venga specificato nel dettaglio cosa si intenda con "forme di conduzione agricola compatibili con il mantenimento della biodiversità".</p>	<p>L'articolo 8 contiene obiettivi generali e nella formulazione proposta in norma non va modificato. Le specificazioni sono riportate in altri articoli delle Norme di Attuazione (Art. 13, Art. 17, ecc.) e della bozza di Regolamento (Artt. 9, 15, 16, 32, 33, 34, ecc.). Molte Azioni di Piano individuano poi interventi di conduzione agricola compatibili con il mantenimento della biodiversità, tema sviluppato ampiamente anche nelle relazioni.</p>	
			<p>15. Art. 8 lettera D delle norme di Attuazione: si chiede che venga specificato nel dettaglio cosa si intenda con "sistemi di fruizione turistica e culturale".</p>	<p>L'articolo 8 è un articolo di obiettivi generali e nella formulazione proposta in norma va lasciato. Le specificazioni sono riportate in altri articoli delle Norme di Attuazione (Artt. 14, 18,19) e soprattutto della bozza di Regolamento (4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 28, 30, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43). Molte Azioni di Piano individuano poi interventi di fruizione turistica e culturale compatibili con il mantenimento della biodiversità, tema sviluppato ampiamente anche nelle relazioni</p>	

			<p>16. Art. 9 delle Norme di Attuazione: si chiede che le “aree limitrofe” vengano perimetrare e individuate precisamente in cartografia, al fine di poter consentire una adeguata protezione delle stesse. Si chiede inoltre che tali aree limitrofe siano incluse nel Parco. Si chiede inoltre che le raccomandazioni siano trasformate in prescrizioni e che a tali aree limitrofe siano applicate le norme dell’articolo 10.</p>	<p>La definizione di un ambito limitrofo al Parco all’interno del quale effettuare le Valutazione di Incidenza Ambientale era stato proposto nella prima formulazione del Piano e poi stralciato degli Uffici Regionali in quanto la Valutazione di Incidenza si applica all’intero territorio esterno, senza limite. Tale strumento, obbligatorio per qualunque piano, progetto o intervento secondo quanto previsto dalla normativa regionale è di certo cautelativo rispetto al possibile manifestarsi di impatti a carico dell’area SIC/ZPS</p> <p>Come già sottolineato, l’Amministrazione ha valutato congrua la scelta di far coincidere il perimetro del parco con quello dell’area SIC/ZPS. La correttezza di tale scelta è stata condivisa dagli uffici regionali nel corso di una riunione tenutasi a Mestre in data 2 febbraio 2018 alla presenza di funzionari degli uffici VAS VINCA NUVV, Urbanistica, Parchi ed aree protette.</p> <p>Per le aree limitrofe, esterne al Parco, il Piano fornisce raccomandazioni, indica buone pratiche da attuare, azioni, progetti, ma non può dettare norme prescrittive</p>	
			<p>17. Art. 13 delle Norme di Attuazione: si chiede che l’intero articolo sia maggiormente dettagliato e specificato</p>	<p>L’articolo 13 è un articolo di “Direttive” e come tale va configurato. Il dettaglio richiesto lo si trova al Titolo IV delle Norme di Attuazione “prescrizioni e discipline” nonché in svariate norme della Bozza di Regolamento.</p>	
			<p>18. Art. 14 delle Norme di Attuazione: non si condivide l’asserzione del Piano secondo la quale le zone di penetrazione sarebbero caratterizzate dalla presenza di “ambiti urbanizzati con bassi livelli di interesse naturalistico</p>	<p>La considerazioni espresse nel Piano sono frutto di un accurato e approfondito studio, effettuato da esperti, che ha qualificato puntualmente tutte le aree nei loro valori naturalistici, ad una scala di grande dettaglio, come documentato nei diversi elaborati di Piano. I valori naturalistici sono stati valutati correttamente. Attribuire ad un’area un elevato valore naturalistico per il fatto che sia sorvolata da uccelli appare un’ingenuità che denuncia scarse competenze naturalistiche.</p>	
			<p>19. Art. 17 delle Norme di Attuazione: si chiede di vietare l’ampliamento volumetrico degli edifici esistenti, ma solo il recupero o la demolizione/ricostruzione senza aumento di cubatura di qualsiasi edificio esistente.</p>	<p>Si precisa che l’art. 17 delle Norme di Attuazione si riferisce a “Prescrizioni e discipline per la zona agricola”.</p> <p>Quanto richiesto è già previsto nell’elaborato normativo 3.C “Ambiti di trasformazione – Schede normative fabbricati e aree”, secondo cui non sono previsti incrementi di volume sui fabbricati esistenti, ma solo recuperi con ricomposizioni plani volumetriche ed eventuali modifiche della destinazione d’uso degli immobili.</p>	
			<p>20. Art. 18 delle Norme di Attuazione: si chiede di non prevedere il parcheggio per autovetture nella zona adiacente il complesso “Le ali del Frassino”.</p>	<p>La scelta dell’area da destinare a parcheggio è frutto di valutazioni accorte, che si confermano</p>	
			<p>Art. 19 delle Norme di Attuazione: si chiede che siano limitati al massimo gli sbancamenti e tutti i movimenti di terra connessi sia all’attività agricola che al recupero degli edifici</p>	<p>La normativa già prevedono limitazioni alle attività di movimento terra, in particolare agli articoli Art. 17 e19 delle Norme di Attuazione e agli articoli 32 e 43 della bozza di Regolamento</p>	
			<p>22 Art. 28 delle Norme di Attuazione: si chiede di inasprire le sanzioni previste alle lettere f), g-1), g-2</p>	<p>Per quanto riguarda l’ammontare delle sanzioni, si è favorevoli a un raddoppio delle stesse</p>	
6	0010607 del 23.05.2018	Mario Spezia APS II Carpino	<p>1. si parla della necessità che il Piano si adegui alla normativa dell’area SIC/ZPS e dell’Oasi di Protezione faunistica della Provincia.</p> <p>2. si informa dell’abbassamento di un cartello che segnala le quote in occasione di un forte abbassamento del lago.</p> <p>3. si sottolinea la necessità di valutare anche l’impatto delle tangenziali da poco realizzate a nord della ferrovia.</p> <p>4. si sottolinea l’impatto di interventi edilizi e di zone di penetrazione.</p>	<p>Il Piano ha valore anche di Piano di gestione dell’Area SIC/ZPS e tutte le normative riguardanti la Direttiva Habitat sono recepite e declinate in dettaglio. Anche con riferimento all’Oasi di protezione, il Piano risulta coerente.</p> <p>Segnalazione che non si configura come un’osservazione al Piano pertanto è ritenuta non pertinente.</p> <p>L’effetto delle tangenziali è stato preso in esame tanto che sono pure evidenziato come fattore di pressione nella carta B04 Fattori di pressione</p> <p>Per quanto riguarda le aree interne al perimetro del Parco, la zonizzazione discende da un processo metodologico complesso, ben descritto nel Piano, da approfondite analisi e dalle opportune valutazioni conseguenti. Al di là del fatto che non si comprende la richiesta specifica, si ritiene che la zonizzazione proposta a livello di Piano sia giustificata e idonea</p>	<p>L’osservazione comprende molti aspetti non pertinenti con il Piano e comunque non utili ad una migliore pianificazione in quanto privi in molti casi di validità scientifica. Pertanto, le istanze sono valutate negativamente in quanto prive di apporti utili alla migliore tutela ambientale.</p>

			5. si sottolinea un presunto forte impatto delle stazioni di osservazione ornitica.	Probabilmente agli osservanti è sfuggito quanto riportato nella bozza di Regolamento: all'art. 41 "Osservatori faunistici" ne viene disciplinato l'uso, consentendo l'accesso agli osservatori più prossimi al lago solo se accompagnati e per necessità legate al monitoraggio, previa autorizzazione del soggetto gestore, con minimo o nullo impatto quindi per la fauna. Quanto alle pratiche consolidate in altre aree protette di tutte le nazioni UE, a cui si fa cenno, si può solo sottolineare che l'osservazione dimostra una scarsa conoscenza della materia e nessuna documentazione a riprova di tali affermazioni.	
7	0010608 del 23.05.2018	Forum Salviamo il paesaggio di Verona	1. Confini dell'Area Parco – Erronea confinazione Si sottolinea un presunto errore nella definizione dei confini del Parco, fatto coincidere con i limiti dell'area SIC/ZPS e non già con quelli indicati nel PTRC. 2. Errore materiale nella delimitazione Si lamenta un presunto errore materiale nella delimitazione del Parco 3. Regolarità amministrativa interventi Si chiede una verifica della regolarità amministrativa e di rispetto ambientale delle "attività di modifica del territorio con nuove opere e movimenti terra attorno al lago e nelle zone naturali contermini"	L'Amministrazione ha valutato congrua la scelta di far coincidere il perimetro del parco con quello dell'area SIC/ZPS. La correttezza di tale scelta è stata condivisa dagli uffici. Per la delimitazione del Parco è stato utilizzato lo shape file ufficiale della Regione Veneto. Al di là del fatto che non si capisce a quali opere si faccia riferimento, la sollecitazione non si configura come un'osservazione al piano. Non pertinente	L'osservazione non è ritenuta utile al processo pianificatorio sia in merito alla validità tecnico-scientifica, sia alla scarsa pertinenza di alcuni punti.
8	0011233 del 01/06/2018	Legambiente volontariato Verona	Nella premessa ai singoli punti vengono effettuate alcune considerazioni sulla storia del luogo e vengono espresse opinioni rispetto alle quali non sembra necessario entrare nel merito in quanto non direttamente pertinenti con il Piano. Solo non si condivide l'asserzione finale nella quale il Piano ambientale, frutto di indagini serie ed approfondite, viene definito strumento "funzionale solamente ad aumentare l'interesse economico – turistico del laghetto del Frassino, anche a scapito della conservazione delle specie", specie che, invece, si è dell'avviso possano essere maggiormente tutelate, unitamente agli habitat, con l'entrata in vigore del Piano e con l'attivazione operativa del Parco. 1.Confini del Parco viene richiesto di rivedere la perimetrazione del parco secondo il limite indicato nel PTRC 2. NTA art. 8. C. Zone a destinazione agricola si chiede di sostituire "vengono promosse" con "sono d'obbligo". 3.NTA Art. 9 Aree limitrofe si chiede di determinare i confini delle aree di pre parco con cartografia in scala adeguata e di specificare tempi e modalità per " ... rendere comparabili le condizioni di valore ..." interne ed esterne al Parco, oltre ad usare l'indispensabile perentorietà per allontanare tutte quelle attività e/o azioni a rischio presenti e future, comprese quelle agricole. 4. NTA Art. 13 Direttive per la zona agricola si chiede di incentivare, determinando tempi, modi e risorse, l'uso delle sole pratiche agricole biologiche o biodinamiche per le zone agricole sia all'interno del parco che per le aree limitrofe (pre-parco).	L'Amministrazione ha valutato congrua la scelta di far coincidere il perimetro del parco con quello dell'area SIC/ZPS. La correttezza di tale scelta è stata condivisa dagli uffici regionali nel corso di una riunione tenutasi a Mestre in data 2 febbraio 2018 alla presenza di funzionari degli uffici VAS VINCA NUVV, Urbanistica, Parchi ed aree protette L'osservazione può essere accolta Le aree di pre parco di cui all'art. 4 della LR 40/84 sono da riferirsi ai Parchi e alle riserve Regionali e non già ai "Parchi e riserve di interesse locale", disciplinati in altro articolo (27). In ogni caso la loro istituzione è facoltativa. Per quanto concerne usi e attività nelle zone esterne all'area protetta, il Piano del Parco in più punti offre indicazioni, strumenti, proposte, ecc. per dare attuazione ai giusti auspici dell'osservazione. Non si ritiene quindi necessario apportare modifiche/integrazioni agli elaborati di piano. All'art. 13, "Direttive per la zona agricola" già si parla di incentivazione di metodi di produzione biologici e dell'agricoltura integrata e in più parti della normativa il tema è ripreso. 13 azioni di Piano sono poi specificatamente dedicate alla gestione degli ambienti agrari. 4 articoli della bozza di Regolamento, infine, sono specificatamente dedicati ai temi agricoli. Nell'insieme quindi si ritiene che il Piano abbia affrontato la materia in profondità offrendo indicazioni puntali efficaci ed idonee	La Valutazione Ambientale ha lo scopo di evidenziare gli effetti ambientali del Piano confrontandoli con quelli derivanti dalla pianificazione vigente. Nel caso del laghetto del Frassino tale pianificazione è certamente meno conservativa di quanto il Piano preveda, pertanto lo svilimento di tale strumento di governo è ritenuto errato e fuorviante.

			<p>5. NTA Art. 14 Direttive per la zona di penetrazione; Art. 18 Prescrizioni e discipline per le zone di penetrazione</p> <p>a. si chiede di riformulare la definizione delle zone di penetrazione in conformità alla LR 40/84 e valutarne correttamente i valori naturalistici e ambientali anche nelle zone di penetrazione</p> <p>b. si chiede, a seguito dei suddetti studi, di riconsiderare la coerenza e la compatibilità delle schede norma di PI ivi ricadenti, ritenute da confermare</p> <p>c. si chiede di vietare l'autorizzazione di qualsiasi parcheggio all'interno del perimetro del parco ed eventualmente verificare la possibilità di recuperare, fuori dai confini dello stesso, la suddetta area, riservando, come opera compensativa, alcuni spazi a servizio del parco stesso</p> <p>d. si chiede di intervenire comunque con barriere arboree e/o arbustive intorno alle strutture e agli edifici esistenti all'interno o sul perimetro del Parco quali misure per mitigare le relazioni fra la fauna e le attività antropiche e limitare l'impatto paesaggistico</p> <p>e. si chiede di posare, con costi a carico dei proprietari e/o gestori delle barriere anti rumore lungo le aste sia della linea ferroviaria che autostradale per mitigare ogni disturbo al Parco</p>	<p>5.a spiace dover rilevare che il Piano non è stato consultato nella sua integrità o che non si hanno le competenze per comprenderne i contenuti. La zonizzazione è frutto di un accurato e approfondito studio, effettuato da esperti, che ha qualificato puntualmente tutte le aree nei loro valori naturalistici, ad una scala di grande dettaglio, come documentato nei diversi elaborati di Piano. L'accusa di pretestuosità appare del tutto immotivata e va rigettata. I valori naturalistici sono stati valutati correttamente</p> <p>5.b con l'acronimo PI si immagina sia da intendersi il Piano degli Interventi, che è altra cosa dal Piano ambientale del Parco</p> <p>5c. la scelta dell'area da destinare a parcheggio è frutto di valutazioni accorte, che si confermano</p> <p>5d. si tratta di un'indicazione che potrà certo essere presa in esame in fase di gestione dell'area protetta da parte del soggetto gestore, magari anche sulla base degli esiti dei monitoraggi faunistici che, almeno al momento e per quanto noto, non evidenziano un disturbo alle componenti ornitiche di maggior interesse della zona (anatre tuffatrici)</p> <p>5e. spiace constatare, come già era emerso, che il piano non è stato studiato nella sua globalità. La misura richiesta è già prevista, nel caso dell'autostrada, da una delle azioni di piano: "Realizzazione di barriere antirumore e trattamento acque di prima pioggia dell'autostrada". Per la ferrovia non si ritiene l'impatto meritevole del provvedimento</p>	
			<p>6. NTA Art. 17 Prescrizioni e discipline per la zona agricola</p> <p>a si chiede di stralciare la possibilità di modificare le destinazioni d'uso in tutti i casi</p> <p>b si chiede che siano ammessi eventuali interventi di demolizione e ricostruzione solamente per gli edifici di scarso interesse, comunque senza alcun intervento volumetrico</p>	<p>a I possibili casi di modifica della destinazione d'uso sono contemplati nell'elaborato normativo 3.C "Ambiti di trasformazione – Schede normative fabbricati e aree", esclusivamente per quei fabbricati in cui tale previsione è prevista. Osservazione non accolta</p> <p>d. Il testo normativo riferito alle modalità di intervento sui fabbricati esistenti già prevede quanto contenuto nell'osservazione, infatti, sempre nell'elaborato normativo 3.C "Ambiti di trasformazione – Schede normative fabbricati e aree", i casi previsti di demolizione e ricomposizione piani volumetrica sono riferiti esclusivamente per quei fabbricati di scarso valore architettonico per i quali il mantenimento risulta lesivo nei confronti del contesto circostante. Non sono previsti, in ogni caso incrementi alle volumetrie dei fabbricati esistenti.</p>	
			<p>7 NTA Art. 28 Sanzioni</p> <p>si chiede di aumentare i valori delle sanzioni e di aggiungere che i proventi vengano utilizzati esclusivamente per le attività inerenti la gestione del Parco</p>	<p>L'Art. 29 "Finanziamento del Parco" prevede che il II Comune di Peschiera del Garda provveda alla copertura delle spese necessarie oltre che con risorse proprie, mediante:</p> <p>a) trasferimenti della Regione;</p> <p>b) contributi da parte di soggetti pubblici e privati;</p> <p>c) proventi riscossi per l'attività o servizi svolti;</p> <p>d) proventi delle sanzioni.</p> <p>Per quanto riguarda il valore delle sanzioni economiche si è favorevoli a un raddoppio delle stesse</p>	
9	0013147 del 28.06.2018	Dal Cero Bruno Francesco Dal Cero Mario	<p>a si chiede di indicare nelle tavole la presenza di un punto di prelievo idrico con relativo manufatto.</p> <p>b si chiede una riduzione della fascia tampone sulla riva del laghetto</p>	<p>Gli elaborati di Piano, in seguito alla segnalazione pervenuta nel 2014 sono stati adeguati</p> <p>L'osservazione è stata parzialmente accolta in seguito alla richiesta a suo tempo pervenuta, mantenendo in ogni caso una ampia e congrua fascia tampone</p>	<p>Il Piano ottempera ai contenuti dell'istanza.</p> <p>Il Piano ottempera, nei limiti della necessità della tutela naturalistica, ai contenuti dell'istanza</p>

10	0013148 del 28.06.2018	Giovanni Montresor	Si chiede che per l'immobile descritto nella Scheda Ambito 9 si mantenga la ristrutturazione edilizia come intervento minimo ammissibile con possibilità di cambio di destinazione d'uso, anche svincolati dall'ambito agricolo	Accolta documento 3.C Ambiti di trasformazione – schede normative fabbricati e aree, alla Scheda n. 9 nel paragrafo "INTERVENTI AMMESSI E POSSIBILI" modificare come segue: Sono ammessi, pertanto, in considerazione del previgente Piano dei Centri Storici Minori e Corti Rurali e dell'intervento legittimato con Permesso di Costruire n. 2948 del 12.01.2004 gli interventi fino alla Ristrutturazione parziale (unità 1) e alla ristrutturazione edilizia (unità 2). Nel paragrafo "DESTINAZIONI D'USO COMPATIBILI / AMMISSIBILI" dopo destinazioni/usi compatibili: RESIDENZA e USI COMPATIBILI CON LA RESIDENZA aggiungere: Pubblici esercizi (ristoranti, bar, trattorie, osterie ed esercizi similari), Attrezzature ricettive. E aggiungendo in fondo: La predetta disposizione prevale su qualsiasi altro strumento urbanistico comunale vigente.	Si concorda con la controdeduzione
11	0013151 del 28.06.2018	Rigo Onorina	1 Si chiede la possibilità di realizzare degli ampliamenti una tantum a fabbricati esistenti o porzioni di fabbricati che hanno lotti di terreno pertinenziali adiacenti	1) Non accoglibile perché in contrasto con gli obiettivi del Piano Ambientale. Si ritiene che non sia applicabile la previsione di ampliamento volumetrico sino a mc 800, compreso l'esistente, di cui all'art. 58.9 delle NTO del PI, per le Zone di Urbanizzazione diffusa del PATI-PI ricomprese all'interno del perimetro del Piano Ambientale a motivo della loro particolare valenza naturalistica. Per la stessa ragione, si ritiene che non sia applicabile nemmeno la previsione di ampliamento volumetrico una tantum di cui all'art. 26.2 delle NTO del PI.	Si concorda con la controdeduzione
			2 Si chiede la possibilità di accorpamento volumetrico di quei fabbricati esistenti e ubicati in copri staccati all'interno di un unico lotto	2) L'osservazione può essere accolta Le modifiche proposte, da riportare in calce alla relativa Scheda Ambito, sono di seguito elencate (in neretto sottolineato le aggiunte) Scheda Ambito n.1 (...) Interventi Ammessi: (...) Nell'intervento di RISTRUTTURAZIONE PER SOSTITUZIONE EDILIZIA, finalizzato a realizzare nuove costruzioni rispondenti a nuove necessità d'uso e meglio inserite nell'ambiente circostante dal punto di vista architettonico e morfologico, è ammesso l'accorpamento volumetrico dei fabbricati esistenti regolarmente assentiti e ubicati in corpi staccati all'interno dello stesso lotto. Tale intervento è concesso al fine di riqualificare l'ambito e a fronte di un intervento che punti ad armonizzare le nuove costruzioni con il contesto paesaggistico di riferimento.	Si concorda con la controdeduzione
			3 si chiede di concedere nelle fasce di terreno e nei lotti ricadenti nelle "zone idonee a eventuali possibilità edificatorie", la realizzazione di piscine interrate	3) L'osservazione può essere accolta. Le modifiche proposte, da riportare in calce alla relativa Scheda Ambito, sono di seguito elencate (in neretto sottolineato le aggiunte) Scheda Ambito N. 1 (...) Interventi ammessi: (...) Piscine interrate - Norme specifiche É ammessa la realizzazione di nuove piscine ad uso residenziale completamente interrate nelle adiacenze dei fabbricati esistenti. Le stesse dovranno essere realizzate nel rispetto delle distanze previste dal codice civile e non emergere dal piano naturale di campagna.	Si concorda con la controdeduzione
			4 si chiede di utilizzare gli oneri di urbanizzazione derivanti degli interventi edilizi futuri per la realizzazione di un corretto impianto fognario	4) Osservazione non pertinente	Si concorda con la controdeduzione

12	0013151 del 28.06.2018	Maggia Simone Pasotto Elena	1 Si chiede la possibilità di realizzare degli ampliamenti una tantum a fabbricati esistenti o porzioni di fabbricati che hanno lotti di terreno pertinenziali adiacenti	1) Non accoglibile perché in contrasto con gli obiettivi del Piano Ambientale. Si ritiene che non sia applicabile la previsione di ampliamento volumetrico sino a mc 800, compreso l'esistente, di cui all'art. 58.9 delle NTO del PI, per le Zone di Urbanizzazione diffusa del PATI-PI ricomprese all'interno del perimetro del Piano Ambientale a motivo della loro particolare valenza naturalistica. Per la stessa ragione, si ritiene che non sia applicabile nemmeno la previsione di ampliamento volumetrico una tantum di cui all'art. 26.2 delle NTO del PI.	Si concorda con la controdeduzione
			2 Si chiede la possibilità di accorpamento volumetrico di quei fabbricati esistenti e ubicati in copri staccati all'interno di un unico lotto	2) L'osservazione può essere accolta Le modifiche proposte, da riportare in calce alla relativa Scheda Ambito, sono di seguito elencate (in neretto sottolineato le aggiunte) Scheda Ambito n.1 (...) Interventi Ammessi: (...) Nell'intervento di RISTRUTTURAZIONE PER SOSTITUZIONE EDILIZIA, finalizzato a realizzare nuove costruzioni rispondenti a nuove necessità d'uso e meglio inserite nell'ambiente circostante dal punto di vista architettonico e morfologico, è ammesso l'accorpamento volumetrico dei fabbricati esistenti regolarmente assentiti e ubicati in corpi staccati all'interno dello stesso lotto. Tale intervento è concesso al fine di riqualificare l'ambito e a fronte di un intervento che punti ad armonizzare le nuove costruzioni con il contesto paesaggistico di riferimento.	Si concorda con la controdeduzione
			3 si chiede di concedere nelle fasce di terreno e nei lotti ricadenti nelle "zone idonee a eventuali possibilità edificatorie", la realizzazione di piscine interrate	3) L'osservazione può essere accolta. Le modifiche proposte, da riportare in calce alla relativa Scheda Ambito, sono di seguito elencate (in neretto sottolineato le aggiunte) Scheda Ambito N. 1 (...) Interventi ammessi: (...) Piscine interrate - Norme specifiche É ammessa la realizzazione di nuove piscine ad uso residenziale completamente interrate nelle adiacenze dei fabbricati esistenti. Le stesse dovranno essere realizzate nel rispetto delle distanze previste dal codice civile e non emergere dal piano naturale di campagna.	Si concorda con la controdeduzione
			4 si chiede di utilizzare gli oneri di urbanizzazione derivanti degli interventi edilizi futuri per la realizzazione di un corretto impianto fognario	4) Osservazione non pertinente	Si concorda con la controdeduzione
13	0013157 del 28.06.2018	Sillamoni Nicola	1 viene richiesta una ripermetrazione puntuale della zona di penetrazione in un punto	1) Gli elaborati di Piano, in seguito alla segnalazione pervenuta a suo tempo sono stati modificati	Si concorda con la controdeduzione

			<p>2 si chiede la possibilità di realizzare un'area camper</p>	<p>2) L'osservazione può essere accolta Le modifiche proposte sono riportate sotto (in carattere barrato grigio le cancellature; in neretto sottolineato le aggiunte). Scheda Ambito N. 2 (...) INTERVENTI AMMESSI E POSSIBILI unità 1-manufatto residenziale esistente di recente realizzazione unità 2/3-annessi VALORE ATTRIBUITO: si conferma quanto previsto dal Piano degli Interventi 2013 unità 1- manufatto principale (...) unità 2/3- annessi 6. Edificio di recente costruzione di alto contrasto con l'ambiente edifici con un alto contrasto ambientale: è prevista la <u>Demolizione senza ricostruzione</u>, nel rispetto delle norme del PI (Art. 16). Sono ammessi gli interventi di <u>DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE</u> <u>Norme specifiche</u> <u>L'area sarà utilizzata secondo quanto previsto dalla Legge Regionale n° 33 del 04/11/2002, sezione V art. 44 "Aree attrezzate di sosta temporanea".</u> <u>E' ammessa una volumetria massima di mc. 500, su un unico piano fuori terra, da destinare a strutture di servizio all'area attrezzata di sosta temporanea. - E' ammesso l'intervento diretto.</u> COME DA PRESCRIZIONI A SEGUIRE DESTINAZIONI D'USO COMPATIBILI/ AMMISSIBILI: (...) <u>Nell'ambito pertinenziale delle unità 2/3, è ammessa, altresì, la realizzazione di "Aree attrezzate di sosta temporanea" Legge Regionale n° 33 del 04/11/2002, sezione V art. 44</u> Parametri urbanistici: Superficie territoriale 35.171 mq Volumetria esistente unità 2 e 3 2.978 mc Volumetria max ammissibile: 500 mc Indice territoriale (It) vedi limiti volumetrici Sistema funzionale: unità 1.Residenza in uso unità 2./unità 3. annesso per avicoltura dismesso <u>demolizione senza ricostruzione</u> <u>unità 2./ unità 3. Costruzione nuova volumetria di servizio all'"Area attrezzata di sosta temporanea"</u> Prescrizioni specifiche: (...) La nuova volumetria ammissibile, nell'intervento di recupero delle unità 2 e 3, per la particolare valenza ricoperta dall'ambito, sarà al massimo 500mc. L'assetto planivolumetrico complessivo deve essere ridefinito osservando gli allineamenti e gli arretramenti riportati nello schema dell'Assetto Progettuale che segue; le altezze massime stabilite dalle norme di zona, sono limitate a un piano fuori terra <u>Norme specifiche</u> <u>L'area sarà utilizzata secondo quanto previsto dalla Legge Regionale n° 33 del 04/11/2002, sezione V art. 44 "Aree attrezzate di sosta temporanea".</u> <u>E' ammessa una volumetria massima di mc. 500, su un unico piano fuori terra, da destinare a strutture di servizio all'area attrezzata di sosta temporanea. - E' ammesso l'intervento diretto.</u></p>	
--	--	--	--	--	--

14	0013163 del 28.06.2018	Soprintendenza per i beni archeologici del veneto. Nucleo operativo di Verona	1 si chiede di estendere la normativa della zona di “riserva naturale specie” anche alla zona archeologica posta sul versante nord occidentale del laghetto	Non risulta esistano perimetrazioni di questa zona né sono state fornite cartografie di supporto. D’altro canto, la normativa proposta è da ritenersi cautelativa rispetto alla necessità di conservazione delle emergenze storico culturali dell’area per cui non si ritiene di dover accogliere l’osservazione.	Si concorda con la controdeduzione
			2 Schede delle Azioni: si chiede di inserire un’azione di piano relativa al patrimonio storico, archeologico e culturale	L’osservazione può essere accolta	Si concorda con la controdeduzione
			3 Schede delle azioni: si chiede di contemplare una specifica sezione informativa riguardante il sito archeologico palafitticolo iscritto al Patrimonio Unesco nell’ambito della scheda riguardante le Attività divulgative e di fruizione	L’osservazione può essere accolta	Si concorda con la controdeduzione
			4. si chiede che i risultati dei monitoraggi della qualità delle acque del laghetto siano condivisi con la Soprintendenza	Il principio è valido e i risultati di tutti i monitoraggi saranno fruibili a tutti e non si ritiene quindi di dover dar corso a modifiche degli elaborati in seguito a quanto proposto nell’osservazione	Si concorda con la controdeduzione
			5. viene richiesta la modifica del perimetro della zona di riserva naturale regionale speciale	In risposta a questa richiesta, già formulata nel 2014, gli elaborati di Piano sono già stati adeguati	Si concorda con la controdeduzione
			6. viene richiesta una modifica dell’art. 2	L’osservazione può essere accolta; in neretto sottolineato la modifica Art. 2 Finalità ... <i>In particolare, le finalità del parco naturale sono le seguenti:</i> a) ...; b) <i>la tutela, il mantenimento e la valorizzazione delle componenti naturalistiche, rurali, storiche, e paesaggistiche, <u>del patrimonio archeologico</u>, considerate nella loro unitarietà.</i>	Si concorda con la controdeduzione
			7 si chiede una modifica dell’art. 11 (in realtà è probabilmente da riferirsi all’10)	Non si ritiene di dover accogliere l’osservazione. Di fatto le attività di ricerca sono disciplinate in normativa	Si concorda con la controdeduzione
			8 si chiede una modifica dell’art. 13 (in realtà è l’articolo 12)	L’osservazione può essere accolta; in neretto sottolineato la modifica Art. 12 Direttive per la zona di Riserva naturale regionale speciale ... <u>In tale zona è fatta salva la possibilità dell’uso di mezzi motorizzati da parte degli Enti preposti alle attività di ricerca scientifica e di tutela, debitamente autorizzate dal Parco.</u>	Si concorda con la controdeduzione
			9. si chiede una modifica all’art. 17, punto 6 in realtà è l’articolo 16	L’osservazione può essere accolta; in neretto sottolineato la modifica Art. 16 Prescrizioni e discipline per la zona di Riserva naturale regionale speciale <i>Nelle zone di riserva naturale non sono consentiti:</i> - ...; - <i>svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni pubbliche o private espositive, teatrali, musicali, ludiche o sportive; <u>sono ammesse le sole manifestazioni pubbliche con finalità scientifico divulgative regolarmente autorizzate dal Parco</u></i>	Si concorda con la controdeduzione
			10. si chiede una modifica all’art. 17, punto 17 (in realtà è l’art. 16)	L’osservazione può essere accolta; in neretto sottolineato la modifica Art. 16 Prescrizioni e discipline per la zona di Riserva naturale regionale speciale <i>Nelle zone di riserva naturale non sono consentiti:</i> - ...; - <i>gli interventi diretti a tagliare a raso, bruciare, estirpare o sradicare i filari di siepi o le singole piante autoctone e/o naturalizzate presenti nel territorio, salvo il caso di inderogabili esigenze attinenti le opere di pubblica utilità, e <u>per esigenze fitosanitarie, per ricerca scientifica e per la tutela del sito UNESCO</u></i>	Si concorda con la controdeduzione

			11. si chiede una modifica all'art. 17, punto 18 (in realtà è l'art. 16)	L'osservazione non può essere accolta. Fatta salva la potestà esclusiva del Ministero, le attività devono in ogni caso essere autorizzate o dal Parco o essere effettuate in accordo con lo stesso.	Si concorda con la controdeduzione
			12. si chiede una modifica all'art. 22, punto g (in realtà è l'art. 21)	L'osservazione può essere accolta; in neretto sottolineato la modifica Art. 21 Adempimenti <i>Per gli adempimenti relativi alle gestione del parco naturale il Comune di Peschiera del Garda assolve ai seguenti compiti:</i> ...; g) <i>promuove la conoscenza dell'ambiente e del patrimonio archeologico e culturale, attuando gli interventi per il miglioramento del medesimo</i>	Si concorda con la controdeduzione
			13. si chiede una modifica dell'art. 25	L'osservazione può essere accolta; in neretto sottolineato la modifica Art. 24 Comitato tecnico scientifico ... - <i>Il comitato tecnico scientifico è composto, oltre che dal rappresentante del Comune, da quattro membri, scelti dal comune stesso in virtù delle specifiche competenze in discipline naturalistiche e umanistiche, con particolare riferimento al patrimonio archeologico.</i>	Si concorda con la controdeduzione
15	0013168 del 28.06.2018	Comune di Peschiera del Garda	1) Con riferimento all'elaborato normativo 3.C "Ambiti di trasformazione – Schede normative fabbricati e aree", si chiede che per ogni Zona di urbanizzazione diffusa e per ogni Ambito numerato da 1 a 11, sia specificato che è vietata l'applicazione del Piano Casa di cui alla Legge Regionale 14/2009 e s.m.i. ricorrendo l'ipotesi di esclusione per effetto di quanto disposto dall'art. 9 comma 1 let. c) della medesima. Pertanto, considerato che gli edifici sono oggetto di specifiche norme di tutela, non sono consentiti gli interventi edilizi di ampliamento previsti dagli articoli 2, 3, 3 ter, 3 quater e 4 della Legge Regionale 14/2009 e s.m.i.	1) accolta	Si concorda con la controdeduzione
			2) Sempre in riferimento all'elaborato normativo 3.C "Ambiti di trasformazione – Schede normative fabbricati e aree", sia precisato che all'interno delle Zone di urbanizzazione diffusa, è vietata l'applicazione della previsione di ampliamento sino a mc 800,00 contenuta all'art. 58.9 delle Norme Tecniche del PI, in quanto tale disposizione non è condivisibile per l'ambito del Piano Ambientale del Frassino a motivo della sua particolare valenza naturalistica.	2) accolta	Si concorda con la controdeduzione
			3) Precisare infine, sempre nell'elaborato normativo 3.C "Ambiti di trasformazione – Schede normative fabbricati e aree" che all'interno delle Zone di urbanizzazione diffusa, è vietata l'applicazione della previsione di ampliamento "una tantum" di cui all'art. 26 comma 2 delle NTO del PI, per i medesimi motivi di cui al punto precedente.	3) accolta	Si concorda con la controdeduzione

			<p>4) Nell'ambito normativo 3.C "Ambiti di trasformazione – Schede normative fabbricati e aree", per la scheda ambito n. 8 denominata Loc. Gozzetto gli interventi ammessi siano uniformati ai gradi di protezione previsti dal vigente piano dei centri storici minori e corti rurali</p>	<p>4) Accolta Nel documento 3.C Ambiti di trasformazione – schede normative fabbricati e aree, alla Scheda n. 8 nel paragrafo "INTERVENTI AMMESSI E POSSIBILI" togliere la frase: Sono ammessi, pertanto, gli interventi fino al RISANAMENTO CONSERVATIVO Ed aggiungere la seguente: Sono ammessi gli interventi in conformità a quanto stabilito dal vigente Piano dei Centri Storici Minori e Corti Rurali – Tav. n° 13.4.d Nuclei ed Edifici sparsi, per la Loc. Gozzetto: Restauro propositivo (unità 5A), Ristrutturazione parziale (unità 5B) e demolizione senza ricostruzione per le superfetazioni. Nel paragrafo "DESTINAZIONI D'USO COMPATIBILI / AMMISSIBILI" precisare in fondo al testo che le predette disposizioni prevalgono su qualsiasi altro strumento urbanistico comunale vigente.</p>	<p>Si concorda con la controdeduzione</p>
--	--	--	--	---	---